

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 27/04/2006 n. 2373
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

E' legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto, adottato ex art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. (che vieta la partecipazione alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale), nel caso in cui sia stata accertata l'esistenza di una condanna ex art. 444 c.p.p. a carico del legale rappresentante e direttore tecnico della impresa esclusa per il reato di falsità ideologica, commesso in occasione di una precedente gara di appalto. Posto che il citato art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. non stabilisce quali sono i reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale delle imprese partecipanti alle gare di appalto, spetta all'Amministrazione appaltante stabilire, motivatamente, se il reato per il quale il soggetto è stato condannato provoca, secondo il comune e ragionevole convincimento, una obiettiva incisione sulla affidabilità del condannato, sia sul piano morale che sul piano professionale. E' sufficientemente motivato il provvedimento di esclusione da una gara di appalto, adottato nei confronti di una impresa il cui legale rappresentante e direttore tecnico sia stato condannato ex art. 444 c.p.p. per un reato (nella specie, di falso ideologico) capace di incidere sulla affidabilità morale e professionale, facendo mero riferimento al fatto che il reato che ha dato luogo alla condanna è stato commesso in occasione di una gara di appalto di lavori pubblici in relazione ad adempimenti essenziali ai fini della corretta partecipazione alla procedura.